



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## MOZIONE N. 198

---

### **SPECIALIZZANDI: GARANTIRE UNA MIGLIORE DISTRIBUZIONE IN TUTTI GLI OSPEDALI VENETI ANCHE GRAZIE AGLI ACCORDI CON UNIVERSITÀ DI ALTRE REGIONI**

presentata il 9 novembre 2021 dai Consiglieri Villanova e Barbisan

#### **Il Consiglio regionale del Veneto**

##### **PREMESSO CHE:**

- come evidenziato dalla Pandemia Covid19, in molte Regioni tra cui in Veneto, si assiste ad una generale carenza di medici specialisti in relazione al fabbisogno richiesto, aggravata dai numerosi pensionamenti da parte dei professionisti operanti che non vengono sufficientemente sostituiti;
- per ovviare a tale fabbisogno formativo, il Governo ha aumentato il numero di borse di specializzazione in medicina per l'anno accademico 2020/2021: si è passati da 5.000 borse dell'anno 2014/2015, a 13.400 nel 2019/2020 alle 17.400 per quest'anno accademico, in modo da eliminare il cosiddetto "imbuto formativo" dei laureati in Medicina e Chirurgia;
- l'identificazione degli standard per l'accREDITAMENTO delle strutture universitarie e ospedaliere facenti parte delle reti formative delle scuole di specializzazione di area sanitaria, i requisiti di idoneità delle reti formative e delle strutture che le compongono nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale sono delineati nel decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) di concerto con il Ministro della Salute, del 13 giugno 2017, n. 402;
- ai sensi dell'art.37 del D.lgs. 368/99, il contratto di formazione specialistica dei medici è stipulato con l'Università, ove ha sede la scuola, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione;

##### **APPURATO CHE:**

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, successivamente modificata e integrata, ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", all'art. 1, comma 547 e seguenti, prevede

che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria. L'inquadramento a tempo indeterminato dei medici è poi subordinato al conseguimento del titolo di specializzazione;

- i medici in formazione specialistica, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, mantengono l'iscrizione alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione universitaria sarà a tempo parziale;

- le modalità sia di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale che delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione devono essere definite con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Miur;

#### EVIDENZIATO CHE:

- presso la Regione del Veneto, nelle graduatorie separate relative ai concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti medici a tempo indeterminato nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale possono essere utilmente collocati medici in formazione specialistica iscritti presso Atenei di altre Regioni, anche per effetto della graduatoria nazionale di accesso;

- è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica a condizione che risulti definito il suddetto accordo tra la Regione e l'Ateneo di afferenza;

- tuttavia, la nota n.35512 del 30 gennaio 2018 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, relativa all' "*Attività formativa degli specializzandi medici presso le strutture delle aziende ed Enti del Servizio Sanitario veneto per il compimento del percorso formativo e lo svolgimento di attività assistenziali*", ha stabilito che la Regione del Veneto non è tenuta a garantire lo svolgimento del percorso formativo presso le proprie strutture di quegli specializzandi iscritti presso altri atenei i cui contratti afferiscono dunque a regioni diverse, disponendo di non autorizzare in tal senso le Aziende ed Enti del SSR di entrare nella rete formativa di Atenei che hanno sede in altre Regioni e quindi impedendo l'adozione di rapporti convenzionali che facciano riferimento a tale fattispecie;

RISCONTRATO che l'aumento del numero delle borse di specializzazione, pur consentendo agli specializzandi una maggiore scelta dell'ospedale in cui prestare l'attività formativa, ha generato una distribuzione non uniforme degli stessi, determinando una carenza di disponibilità di specializzandi in molti ospedali delle Aziende ed Enti del SSR;

Tutto ciò premesso,

### **impegna la Giunta regionale**

- 1) ad adottare disposizioni che facilitino il ricorso alla stipula di accordi con le Università di altre regioni per lo svolgimento della formazione degli specializzandi in medicina;

- 2) a sospendere fin da subito le disposizioni di cui alla nota n.35512 del 30 gennaio 2018 al fine di permettere già a partire dalla prossima apertura della banca dati nazionale delle Scuole di Specializzazione (primavera 2022) l'inserimento di strutture del SSR del Veneto nelle reti formative di Atenei di altre Regioni e quindi garantire lo svolgimento del percorso formativo pratico presso le strutture sanitarie regionali di specializzandi iscritti presso atenei universitari al di fuori del territorio regionale;
- 3) ad autorizzare quindi le Aziende ULSS a instaurare rapporti convenzionali con Università di Regioni diverse.
-